

## AL-E-1788

### 1. DOMANDA

Nei requisiti di capacità tecnica e professionale (paragrafo 7.3, lettera f) nella tabella 3 viene indicato l'importo minimo complessivo dei lavori riferiti alla categoria indicata D.02.

Con la presente si chiede se, come per la tabella riportata al punto 2, per l'elenco dei servizi si possano utilizzare anche i lavori che ricadono nella categoria D.03, oltre alla D.02, aventi grado di complessità superiori.

#### RIPOSTA

Come indicato nel disciplinare di gara, per dimostrare i requisiti di cui al punto 7.3, lett. f) e g) possono essere utilizzati servizi relativi a lavori rientranti nella categoria Idraulica, ID Opere: D.02 e D.03.

### 2. DOMANDA

Si chiede di sapere il motivo per cui il corrispettivo per l'appalto in oggetto, venga calcolato sulla base di una classificazione delle opere nella sola classe e categoria "D.02" (Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, così come indicata al paragr. 3 del disciplinare di gara). Si rileva che il progetto preliminare a base di gara comprende fondazioni speciali (S05) per circa 4 milioni di euro, risultante dal quadro economico del progetto preliminare. Da ciò emergerebbe l'omessa indicazione di classi e categorie di opere e quindi una violazione dell'art. 2 co. 1 del DM 17 giugno 2020 che prevede l'applicazione del "parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera". La categoria S05 appare quella prevalente per l'appalto in oggetto; va infatti considerato che al paragr. 7.6 del disciplinare di gara, relativamente alla struttura operativa, viene richiesto un ingegnere idraulico, geotecnico e strutturista.

Riguardo al calcolo della parcella, va precisato che, la progettazione costituisce l'adeguamento di un'opera esistente; si dovrebbero pertanto considerare nel calcolo sia le opere nuove, sia quelle già esistenti. L'art. 3 co. 1 del DM 17 giugno 2020 infatti recita "per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo (parametro V n.d.r.) è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

#### RISPOSTA

Il corrispettivo per l'appalto del servizio è stato calcolato facendo riferimento alla categoria prevalente dei lavori da effettuarsi OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di

sistemazione idraulica e di bonifica”, di cui si riporta di seguito la relativa declaratoria, di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010:

“Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii”.

Nello specifico l’intervento in questione ed oggetto di progettazione, riguarda la sistemazione idraulica di un tratto del Fiume Tanaro nel concentrico di Alessandria, mediante abbassamento (demolizione parziale) della soglia esistente e relativa ricalibratura dell’alveo nel tratto di monte, con realizzazione di idonee opere di difesa spondale, con funzione antiersiva a protezione delle retrostanti strutture esistenti di contenimento dei livelli di piena, che di fatto risulteranno strutturalmente indipendenti dalle nuove opere previste e non saranno interessate dai lavori, pertanto a stretto rigore non si tratta di opere strutturali bensì di difese di sponda e pertanto risulta adeguata sia la scelta della categoria prevalente dei lavori che di quella dei servizi d’ingegneria per la progettazione degli stessi.

Preme, ad ogni modo, evidenziare che le diaframature al piede delle nuove difese spondali in massi di cava, previste nel progetto preliminare, rappresentino di fatto delle semplici opere antiersive (“diaframmi antiersione”, così come espressamente indicato nelle relative tavole di progetto) e che di fatto non sono da considerarsi “fondazioni speciali”, previsioni che potrebbero addirittura non essere confermate nelle successive fasi di progettazione oggetto di affidamento, sulla base delle valutazioni dei progettisti da sviluppare in base a considerazioni idrauliche di trasporto solido ed equilibrio del fondo alveo nel tratto a monte dell’opera da demolire, queste sì caratteristiche fondamentali dell’appalto in esame (sistemazione dei corsi d’acqua: D02).

Per quanto riguarda la richiesta, all’interno del gruppo di progettazione, di un ingegnere idraulico, geotecnico e strutturista, si fa presente che, considerato il tipo di intervento, vista anche la discrezionalità in capo alla Stazione Appaltante, è stato ritenuto di garantire all’interno della struttura operativa stessa una multidisciplinarietà di professionisti, in grado di assicurare una corretta progettazione con puntuale disamina di tutti i relativi aspetti tecnici che l’intervento stesso richiede.

Infine si segnala come l’attribuzione della classe e categoria D02, avvenga usualmente per altri casi simili trattati quotidianamente dall’Agenzia che coinvolgono opere profonde poste a presidio di opere idrauliche, ad esempio nei riguardi delle diaframature anti-sifonamento degli argini, anch’esse opere profonde ma non strettamente strutturali” nel contesto d’impiego e del tutto analoghe a quelle ipotizzate nel progetto di preliminare di cui si fa menzione.

Pertanto si conferma la scelta della categoria e classe di opere nonché il relativo calcolo della parcella.